

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 8326/2019:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 14420/2018;

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
PANZERA	ALBERTO	PNZLRT00C07F158Z

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimite:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'Università degli Studi di Messina

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in persona del rispettivo Rettore *pro tempore*,
il Cineca

e nei confronti dei controinteressati in atti

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 337/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica";

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR";

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame".

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20 e 41 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

- 11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
- 15) del decreto ministeriale n. 337/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A) ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 11, 20, E 41. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 337/18. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo al diritto allo studio deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La domanda n. **20** è risolvibile anche con la soluzione D. Si tratta di un quesito di comprensione del testo dalla cui lettura, non ricavarsi la risposta che i compilatori ministeriali pretendono essere corretta. La risposta esatta è esclusivamente la lettera D. Il fatto che la genetica si sia evoluta non smentisce che sia rimasta un ramo della botanica e della zoologia giacché l'evoluzione non ha nulla a che fare con l'iniziale classificazione che può rimanere immutata.

La domanda n. **26** è ambigua in quanto, secondo la manualistica indicata in perizia, l'operone è una struttura deputata alla regolazione della trascrizione ma non rappresenta l'unità funzionale necessaria per la sua espressione, come invece affermato dal Ministero.

La domanda n. **27** è ambigua in quanto, secondo la manualistica indicata in perizia, esistono sia batteriofagi con DNA a singolo filamento sia batteriofagi con DNA a doppio filamento. Dal momento che il testo non specifica il tipo di batteriofago in questione la risposta giusta potrebbe essere sia la A, ovvero 2, sia la C, ovvero 1.

Si tratta di risposte palesemente errate e ciò ha condotto alla conseguenza che vi sono migliaia di soggetti ammessi grazie a tali errate indicazioni quando, al contrario, migliaia di altri, sono esclusi pur avendo correttamente risposto.

Quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività. Dai documenti ministeriali non emerge l'adozione della metodologia appena descritta. Si veda, in tal senso, che dopo 6 anni che la prova è stata redatta da "soggetti con comprovata esperienza", sembra che questa volta, sia stata la stessa Commissione che ha redatto i quesiti e li ha "validati". Un modus operandi, errato perché manca un soggetto diverso dal redattore che vi provvede, che ha aumentato il numero di quesiti contestabili.

Per quando riguarda la situazione specifica di parte ricorrente ha errato nel rispondere alla domanda n. 20 (che corrisponde alla n. 17 della sua prova). Per tale domanda dovrà essergli attribuito il punteggio di 1,90 (1,50 per la risposta esatta oltre a 0,40 di penalità da annullare). Allo stesso modo, egli ha risposto in maniera errata alla domanda n.26 e ha omesso di rispondere ai quesiti n. 27 e 41.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 337/18. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 16 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa ("cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore") che ne impone la composizione.
2. Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori quando non vi erano programmi che imponevano la somministrazione di tali nozioni, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline "logiche".
3. L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (16 che pesano 24 punti) rispetto all'inesistenza (solo 6 su 30) di quelle di cultura generale.
4. La scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova. Le prove, secondo lo spirito del Legislatore, dunque, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica giacché queste al massimo potevano essere 30 e non 38.
2. Inoltre, il Ministero ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA, violando – pertanto – le disposizioni stesse del bando di concorso. Tra i 16 quesiti di logica, a ben vedere, ben 7 non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA, facendo così aumentare il numero delle domande ivi proposte da 8 a 15, con un'incisività di 10,50 punti sulla valutazione finale.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il numero dei posti bandito è figlio di un'istruttoria illegittima.
Come può appurarsi, da un anno all'altro, vi sono Atenei (si veda l'esempio di Messina) che passano da 165 posti a 250 (Imat compresa). Nonostante oggi il numero relativo al personale e alle strutture sia decisamente aumentato, i posti banditi sono oltre 500 in meno rispetto al 2015.
L'istruttoria, dunque, da vita, anche sulla base di raffronti in atti tra i numeri delle varie Università, totalmente illogiche giacché si assiste, ad esempio, ad Atenei che hanno parametri di aule, docenti e laboratori nettamente inferiori ad altri pur bandendo un numero di posti superiori.
2. La stima del fabbisogno secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni dovrebbe comunque consentire di bandire almeno 10.035 posti a fronte dei soli 8.864 reali banditi. Una lettura costituzionalmente orientata della L.n. 264/99 impone che l'espressione secondo cui la programmazione deve "tene[re] anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", abbia senso "ambivalente" e rappresenta una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
E' illegittimo dunque bandire un numero di posti minore rispetto a quanto indicato dal fabbisogno interno secondo l'Accordo Stato Regioni o ancora rispetto a quanto impone il fabbisogno comunitario.
Difatti, dal solo D.M., non si spiegano le ragioni per le quali si è giunti a stabilire un numero di posti pari a soli 9779 (invero pari a **8.864, se si escludono le private e IMAT la cui formazione si ritiene vada spesa all'estero dai nostri giovani**) nonostante l'Accordo Stato Regioni indichi un fabbisogno minimo di **10.035**.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima **Tali posti vacanti, in ogni caso, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente.** La clausola del bando impugnata, difatti, è immediatamente lesiva

ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva.

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA LEX SPECIALIS.

Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima.

Quanto detto appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi di cui si è dato atto in ricorso per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi alle buone prassi internazionali richiamate anche nel D.M. e volte a tutelare anche i soggetti affetti da D.S.A e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, nonché fossero rispettate le regole del D.M. a garanzia dell'anonimato. Dunque, non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 337/18 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. Gli accadimenti che seguono hanno violato contemporaneamente il principio dell'anonimato e della segretezza della prova.

La definizione di "frattale", secondo i dati depositati, non è mai stata cercata sul web in maniera massiccia. Tranne nel settembre del 2018, durante la prova. Nella nona domanda si chiedeva di inserire i due ultimi numeri nella sequenza 2-3-7-13-27. Il 4 settembre le ricerche su questa specifica sequenza sono cominciate alle 11 e 33 e secondo gli esperti di statistica la probabilità che venisse richiesta quella specifica serie di numeri è di una su 622 milioni. La possibilità di accesso alla rete, evidentemente, è stata resa possibile da controlli non adeguati in alcune sedi o, come accaduto a Catania, da fattori assai anomali legati alla gestione della prova in quella singola sede e per una singola aula. Tali aiuti sembra trovare conferma nei dati offerti dalla graduatoria.

Negli ultimi 10 anni le sedi che hanno ospitato i primi candidati nella "TOP 100" sono sempre stati 3: Milano, Padova e Bologna (ad esempio nel 2017, Bologna ne ha avuti 17 nei primi 100, 13 Milano e 14 Padova). I dati, seppur compensati da vari fattori non hanno mai visto crescere esponenzialmente altre città. Mai tranne quest'anno. E' accaduto, difatti, che una delle aule di Catania sia stata ammessa alla prova senza alcun controllo a seguito di uno spostamento repentino d'aula. Ebbene, quest'anno, Milano si ritrova con 7 "top 100", Bologna 8, Padova 11 e attenzione, CATANIA (mai stata presente negli anni precedenti tra le facoltà con i Top 100) ne ha 19.

2. Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria. Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l'anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest'anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto all'anno passato, avesse introdotto l'esistenza di un contenitore chiuso. La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione "il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte (...)". Tale adempimento è ripetuto nei

verbalì. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa firmerà il registro d'uscita.**

VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 337/18 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Assumendo ora, per mera ipotesi che la Commissione abbia agito seguendo le istruzioni di cui alle linee guida e che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati. Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione. Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato. Ciò poteva essere evitato consegnando ai candidati un adesivo con le proprie generalità da attaccare nella scheda anagrafica. La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2018/19.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14420/2018) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 8326/2019 [\(SCARICA\)](#);

7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).